

**Ruggero Taradel**

**LA SANTA SEDE E LE LEGGI RAZZIALI  
IN ITALIA E IN EUROPA**



**Copyright © 2008-2009**

**Ruggero Taradel**

**All rights reserved.**

# LA SANTA SEDE E LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA E IN EUROPA

*Quod non est in actis non est in mundo*

L'elaborazione e la promulgazione delle leggi razziali in Italia nel 1938 fa parte di un contesto storico e politico preciso che si configura come un *continuum* di respiro e proporzioni europee. Non vi era infatti stato solo l'*Arienparagraph* del 1933 seguito dalle leggi di Norimberga nel 1935 in Germania. Contestualmente all'approvazione delle leggi razziali in Italia si era infatti avuta la promulgazione di una legislazione discriminatoria e antiebraica in Ungheria nel 1938, seguita da più rigide legislazioni antisemite nel 1939 e nel 1941. Con l'inizio della seconda guerra mondiale, vennero promulgate poi legislazioni discriminatorie e persecutorie nella Francia di Vichy nel 1940, nel 1941 e nel 1942, la legislazione antisemita della Croazia di Ante Pavelic promulgata il 30 aprile del 1941, e il *Codex Judaicum* promulgato il 9 settembre 1941 in Slovacchia.

Se si desidera dunque prendere in esame la problematica delle leggi razziali dal punto di vista della Santa Sede, occorre innanzitutto considerare che questa non era semplicemente una questione italiana e fascista, ma una grave e generale questione di proporzioni europee. In questa relazione intendo dunque analizzare la reazione della Santa Sede alle leggi razziali in Italia inquadrandola all'interno di questo più ampio contesto. Fu Papa Pio XI, Achille Ratti, che stipulò concordati prima con Mussolini nel 1929 e con Hitler nel 1933, il pontefice che dovette misurarsi con la promulgazione delle leggi razziali in Italia nel 1938. È opportuno ricordare che Achille Ratti, prima di salire al soglio pontificio, era

stato nunzio apostolico in Polonia dal 1915 al 1920. Un periodo per sua stessa ammissione cruciale nella sua formazione religiosa e diplomatica. È stato recentemente ritrovato e reso accessibile agli studiosi dall'Archivio Segreto Vaticano un faldone di proprietà dell'allora Monsignor Achille Ratti dedicato al problema dell'antisemitismo in Polonia che testimonia dell'interesse e della sensibilità del futuro pontefice a questo riguardo. Il faldone contiene una miscelanea di testi tedeschi, testi polacchi, una nota scritta in francese senza data e senza indicazione dell'autore, in cui si rileva che la presenza di tanti ebrei in Polonia rappresenta un grave problema per la comunità nazionale e internazionale, si rileva una presenza spropositata di ebrei nelle professioni liberali, nel giornalismo, nelle lettere, nel teatro e così via<sup>1</sup>. Non sappiamo, né possiamo con sicurezza ipotizzare cosa Monsignor Ratti pensasse di questi testi che andava leggendo e raccogliendo in questo periodo (1915-1919), ma certamente le carte e i documenti custoditi nell'Archivio Segreto Vaticano indicano una precoce attenzione e un notevole interesse per la tematica relativa alla polemica antiebraica europea e mitteleuropea. Alcuni anni dopo Achille Ratti, salito al soglio pontificio nel 1921, avrebbe avuto l'arduo compito di misurarsi con legislazioni razziali e antisemite promulgate e poste in atto da diversi Stati. Nel periodo in cui la macchina propagandista fascista cominciava a mobilitarsi per preparare e plasmare l'opinione pubblica in vista dell'approvazione e promulgazione delle leggi, Pio XI aveva già scritto, nel marzo del 1937, l'enciclica *Mit Brennender Sorge* sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania. Nel documento aveva attaccato frontalmente il tentativo di trasformare il razzismo del movimento nazionalsocialista in una nuova religione civile che, secondo la denuncia del pontefice, puntava o a subordinare a sé o perseguitare ed eliminare qualunque altro tipo di credenza religiosa in Germania. La *Mit brennender Sorge* conteneva, come ben noto, una decisa

---

<sup>1</sup> Archivio Segreto Vaticano, *Archivio di Monsignor Ratti*, Varsavia (Warszawa), 1918-1921, 1/205; 1/206.

condanna del razzismo e del tentativo di edificare su di esso una religione civile in Germania. Il testo non menzionava esplicitamente però né l'antisemitismo né la condizione degli ebrei nel Reich, concentrandosi sulla denuncia delle violazioni del Concordato e sulle aggressioni contro la Chiesa cattolica in Germania<sup>2</sup>. Che riguardo alle problematiche sollevate dal razzismo e dall'antisemitismo la Santa Sede avesse in questo periodo un atteggiamento complesso, tanto complesso da sconfinare nell'ambiguità e nell'ambivalenza è dimostrato dal fatto che pochi mesi dopo la promulgazione dell'enciclica Pio XI approvò una relazione del cardinale Domenico Jorio, prefetto della Congregazione dei Sacramenti, secondo cui era lecito, ed anzi doveroso, che la Chiesa Cattolica collaborasse con lo Stato italiano, nelle colonie recentemente conquistate, alle campagne per la sanità della razza per mezzo dei propri ministri e missionari, al fine di «dissuadere unioni tra persone di diversa razza [...] appunto per evitare le nascite dei mulatti che sono dei degenerati». Nella relazione di Jorio si affermava che queste «ibride unioni» dovevano essere attivamente dissuase ed impedito dalla Chiesa seguendo «i saggi motivi igienico-sociali intesi dallo Stato», e che la «sconvenienza di un coniugio fra un bianco e un negro» andava prevenuta per sventare «le accresciute deficienze morali della prole nascitura». La relazione, con approvazione di Pio XI, fu trasmessa alla nunziatura il 21 agosto 1937, e fu accolta con grande soddisfazione dal Ministro Lessona<sup>3</sup>.

Questo clima, in cui la Chiesa cattolica sembra lanciare segnali contraddittori è ben rappresentato, in questo periodo, dalla *Civiltà Cattolica*, il massimamente

---

<sup>2</sup> V. In proposito il classico studio di A. Rhodes, *The Vatican in the Age of Dictators, 1922-1945*, London Houghter and Stoughton, 1973.

<sup>3</sup> Il testo è citato in L. Ceci, *Pio XI, il Vaticano e l'Impero del fascismo*, relazione presentata al convegno "Religione e politica in Italia dal Risorgimento al Concilio Vaticano II", organizzato dalla Fondazione Salvatorelli a Marciano (Perugia), dal 5 all'8 novembre 2008. Cfr. S. Luzzatto, *Pio XI e quel razzismo d'Africa*, Corriere della Sera, 5 novembre 1938.

autorevole organo ufficioso della Santa Sede. La rivista, tra il 1936 e il 1937, pubblicò una serie di lunghi e ben congegnati articoli in cui si denunciava la gravità della questione ebraica in Europa e si riproponevano tutte le possibili accuse contro gli ebrei in quanto religione e nazione: da quella di aspirare al dominio del mondo a quella di essere i segreti manovratori del comunismo e del capitalismo. In questi articoli si ripeteva che gli ebrei, costituenti al tempo stesso una religione e una nazione, non potevano essere considerati a tutti gli effetti cittadini dei paesi dove vivevano a causa della loro degenerazione religiosa e sociale e che costituivano una minaccia, grave e costante, per il benessere per i popoli che li ospitavano. La *Civiltà Cattolica* arrivò, nel 1937, a caldeggiare esplicitamente l'adozione di leggi discriminatorie contro gli ebrei che mettessero in atto quella che veniva definita una segregazione amichevole, una segregazione presentata come una politica mirante sia al bene dell'organismo segregante, la nazione, lo stato, sia al bene dell'organismo segregato, ovvero la comunità ebraica<sup>4</sup>. Lo scenario è apparentemente paradossale: la Santa Sede, nello stesso momento in cui attaccava frontalmente il razzismo nazista in Germania offriva, neanche troppo indirettamente, sostegno ed argomenti alla propaganda antiebraica proprio in un periodo situato tra la promulgazione delle leggi razziali di Normiberga e quelle fasciste. I motivi addotti dalla propaganda dei fascismi europei alla discriminazione della loro popolazione ebraica erano infatti la denuncia della pericolosità degli ebrei e la loro intrinseca estraneità alle rispettive comunità nazionali. Il caso dell'Ungheria è sotto questo punto di vista emblematico, e negli studi su questo argomento tuttora sottovalutato. Il 29 maggio del 1938 entrò infatti in vigore una legge antiebraica volta ad «una piú efficace salvaguardia dell'equilibrio della vita sociale ed economica». La legge

---

<sup>4</sup> V. in particolare: *La dottrina della razza impugnata da un acattolico*, «Civiltà Cattolica», 1936, vol. II, pp. 68 e ss.; *La questione giudaica e il sionismo*, «Civiltà Cattolica», 1937, vol. II, p. 420 e ss.; *La questione giudaica e le conversioni*, «Civiltà Cattolica», 1937, vol. II, pp. 502 e ss.; *La questione giudaica e l'apostolato*, «Civiltà Cattolica», 1937, vol. III, pp. 32 e ss.

era stata elaborata con l'aperto appoggio e il sostegno dell'Azione Cattolica ungherese, che al punto 9 del proprio programma sociale, intitolato *Soluzione della questione giudaica secondo gli interessi del popolo ungherese* esplicitamente affermava: «I giudei, che non hanno accettata sinora la concezione ideale storica della nazione ungherese, non hanno il diritto di influire sulla vita intellettuale del paese, né della stampa, né della letteratura né della vita artistica»<sup>5</sup>.

La legge, elaborata su iniziativa di Kálmán Dárany e Béla Imrédy, anche sull'onda del Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Budapest nello stesso anno, fu approvata con il voto favorevole dei rappresentanti di tutte le chiese d'Ungheria. La legge XV/1938 era la prima legge europea, al di fuori della Germania nazista, che discriminasse i propri cittadini ebrei, istituendo un rigido *numerus clausus* del 20 per cento per l'accesso alle Università e alle professioni liberali. Il primate d'Ungheria, Justinian Serédi, dopo essersi assicurato in sede di commissione legislativa che gli ebrei convertiti al cattolicesimo non sarebbero stati colpiti dai provvedimenti se battezzati prima del primo agosto 1919, votò anche lui a favore della legge, subito dopo aver tenuto un discorso in cui si premurò di condannare il razzismo, di ispirazione nazionalsocialista, delle Croci Frecciate<sup>6</sup>.

In questo periodo Pio XI aveva continuato a riflettere alla problematica, sempre più pressante, del razzismo in Europa. Il primo segnale della volontà del Pontefice di ripensare a fondo e mettere mano alla questione è rappresentato, in questo periodo, dalla sua decisione di affidare a Padre La Farge SJ l'incarico di preparare il testo dell'enciclica *Humani Generis Unitas*, un'enciclica che avrebbe dovuto chiarire in modo inequivocabile la posizione della Santa Sede su razzismo e antisemitismo. LaFarge ricorda così il suo incontro con Pio XI il 22

---

<sup>5</sup> La traduzione italiana di questo punto del programma sta in M. Barbera, *La questione dei giudei in Ungheria*, «Civiltà Cattolica», 1938, vol. III, pp. 146-153.

<sup>6</sup>V. In proposito P.A. Hanebrink, *In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism and Antisemitism, 1890-1944*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2006, pp.160-163.

giugno a Castelgandolfo: «Fui ricevuto dal Santo Padre con molta cordialità. Non tardai a capire che voleva discutere di questioni riguardanti il razzismo, che in Italia e in Germania era all'ordine del giorno. Mi disse che non faceva che pensare e ripensare a quel problema e che era sempre più convinto che il razzismo e il nazionalismo si confondevano»<sup>7</sup>. Impressionato dalla presentazione fatta da LaFarge sul problema del razzismo negli Stati Uniti, Pio XI gli disse: «Su questi problemi pubblicheremo un'enciclica, che lei preparerà»<sup>8</sup>.

La pubblicazione del *Manifesto degli scienziati razzisti* il 14 luglio 1938 allarmò non poco il Pontefice, che temeva, e giustamente, che si potessero dare infiltrazioni ideologiche di stampo nazista all'interno della dottrina e delle politiche fasciste. Il punto 3 del documento affermava infatti: «il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose». Il punto 7 ribadiva: «la questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose»<sup>9</sup>. Nei giorni successivi Pio XI si scagliò senza mezzi termini contro il «razzismo e il nazionalismo esagerati» elevanti barriere «tra uomini e uomini, gente e gente, popoli e popoli»<sup>10</sup>, e dichiarò di non aver mai pensato «intorno a queste cose con tale precisione, con

---

<sup>7</sup> G. Passelecq-B. Suchecky, *L'enciclica nascosta di Pio XI. Un'occasione mancata della Chiesa nei confronti dell'antisemitismo*, Milano, Corbaccio, p.41. Il passo è tratto dal libro di memorie di LaFarge, *The Manner is Ordinary*, New York NY, Harcourt, 1954.

<sup>8</sup> Ivi, p.44.

<sup>9</sup> *Manifesto degli scienziati razzisti*. Sta in R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, pp. 555-556.

<sup>10</sup> Discorso di Pio XI del 28 luglio 1938 agli alunni del Collegio Propaganda Fide. *L'Osservatore Romano*, 29 luglio 1938.

tale assolutismo, si direbbe quasi con tanta intransigenza di formule»<sup>11</sup>. Che la genuina preoccupazione del Pontefice per le derive razzistiche che si stavano palesando in Italia non implicasse il rifiuto a priori, da parte della Santa Sede, del principio secondo cui dei cittadini possono essere discriminati in base alla propria confessione religiosa e appartenenza etnica è dimostrato da un evento altrimenti inspiegabile. Il 16 luglio, la *Civiltà Cattolica* aveva pubblicato, con eloquente tempismo, un lungo articolo di Padre Barbera intitolato *La questione dei giudei in Ungheria* in cui si esaltava la legislazione antiebraica ungherese recentemente approvata: «L'antisemitismo dei cattolici ungheresi non è perciò né l'antisemitismo volgare fanatico, né l'antisemitismo razzista, è un movimento di difesa delle tradizioni nazionali e della vera libertà e indipendenza del popolo magiaro [...]. Si vuole, insomma, la difesa della nazione, contro il pericolo presente di una più numerosa invasione giudaica dalla Germania, dall'Austria e dalla Romania, e contro il liberalismo favoreggiatore del giudaismo e del suo nefasto predominio, senza persecuzioni, ma con mezzi energici ed efficaci»<sup>12</sup>. Barbera, dopo aver stimato forse troppo generoso il *numerus clausus* al 20 per cento («Questo numero non è, a dir vero, tanto ristretto in relazione al 5 per cento dei giudei in tutta la popolazione») nota che le leggi sono chiaramente «ispirate alle nobili tradizioni magiare di cavalleresca e leale ospitalità, restringendosi solo al puro necessario, che molti anzi stimano non sufficiente». L'unico punto sui cui l'autorevole gesuita avanza delle riserve è il fatto che «la legge considera come giudei anche coloro che si sono battezzati dopo il 1 agosto 1919, eccetto gli ex-combattenti», cosa che potrebbe «porre ostacolo a non poche conversioni sincere». Su di un' imminente soluzione del problema, comunque, Barbera si mostra ottimista, e conclude: «Essa potrà venire risolta in modo conforme alle

---

<sup>11</sup> Discorso di Pio XI del 15 luglio 1938 alle suore di Nostra Signora del Cenacolo. Cit. in G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Milano, Rizzoli, 2000, p. 311.

<sup>12</sup> M. Barbera, *La questione dei giudei in Ungheria*, «Civiltà Cattolica», cit., p. 152

tradizioni cristiane e cavalleresche della nazione, la quale è ora sotto il governo di un uomo di qualità superiori, il Presidente dei Ministri Béla Imrédi, cattolico fervente ed insieme politico avveduto e di mano forte»<sup>13</sup>.

Con il chiaro intento di stabilire un preciso distinguo tra una legislazione antiebraica come quella ungherese e quella che sembrava profilarsi in Italia, la *Civiltà Cattolica* pubblicò, nel suo quaderno successivo, un commento al discorso di Pio XI in cui si notava che alcune formulazioni del Manifesto degli scienziati razzisti erano oggettivamente inquietanti e che avrebbero forse portato «a interpretazioni e applicazioni che potrebbero in definitiva combaciare con il razzismo tedesco»<sup>14</sup>. Il 28 luglio 1938 Pio XI fece riferimento alla problematica con un lungo discorso nel corso di un ricevimento per gli allievi della *Propaganda Fide*: «Ci si può quindi chiedere come mai, disgraziatamente, l'Italia abbia avuto bisogno di andare ad imitare la Germania [...]. I latini non dicevano razza, né qualche cosa di simile. I nostri vecchi italiani hanno parole più belle, più simpatiche: *gens italica, italica stirps, lapeti genus*»<sup>15</sup>. Queste esternazioni del pontefice irritarono non poco la dirigenza fascista, e dal momento che i segnali che giungevano da Oltretevere sembravano contraddittori, ci si preoccupò immediatamente di vagliare e valutare la situazione.

In una lettera indirizzata da Farinacci a Mussolini in data 3 agosto del 1938 si trova scritto: «Mentre cerco con abilità di attaccare il contegno del Vaticano tengo però contatto con una parte di Cardinali, i quali con Della Puma (Segretario Generale delle Congregazioni) in testa non fanno mistero della loro avversione ai discorsi che si fanno fare all'ormai stravecchio Papa. Da qualcuno di questi ho saputo: A) Il discorso del Pontefice è stato ispirato da Monsignor Pizzardo e dal Conte della Torre, il quale però ha dichiarato che dato il suo passato non intende

---

<sup>13</sup> Ivi, p. 153.

<sup>14</sup> «Civiltà Cattolica», 1938, vol. III, p. 270.

<sup>15</sup> Discorso di Pio XI del 28 luglio 1938 agli alunni del Collegio Propaganda Fide. *L'Osservatore Romano*, 29 luglio 1938

fare una campagna antirazzista sull'*Osservatore Romano*; B) Il discorso è stato reso più acido con aggiunte e riferimenti a precedenti dichiarazioni del Pontefice dalla Segreteria di Stato; C) Al Papa è stato detto che la campagna razzista del Fascismo porterà al divorzio, all'annullamento dei matrimoni tra i ebrei e cattolici, alla sterilizzazione degli ebrei; D) Sul problema razzista, i cattolici sono nettamente divisi. [...]. Caro Presidente, è vero che la madre del papa è un'ebrea? Se fosse vero, sarebbe un vero spasso»<sup>16</sup>. La giustezza dell'analisi di Farinacci è dimostrato dal fatto che pochi giorni dopo, il 14 agosto, *L'Osservatore Romano* pubblicò un articolo firmato da Padre Francesco Capponi *Gli ebrei e il Concilio Vaticano* in cui si ricordava che in passato era stata politica della chiesa proibire agli ebrei «di coprire ogni pubblica carica, civile e militare [...] e che «le precauzioni riguardavano gli esercizi professionali, l'insegnamento e persino il commercio». Questi provvedimenti, sottolineava comunque *L'Osservatore*, «non provenivano da ostracismo di razza [...] ma costituivano una difesa della religione e dell'ordine sociale, che si vedeva minacciato dall'ebraismo»<sup>17</sup>.

Il 5 settembre 1938 vennero emanati i provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista che istituivano il *numerus nullus* per gli studenti ebrei nelle scuole elementari, medie e superiori pubbliche e nelle università. Pio XI, pur astenendosi da una presa di posizione ufficiale sul provvedimento, toccò il tema dell'antisemitismo di fronte ad un gruppo di pellegrini belgi il giorno successivo, il 6 settembre: «L'antisemitismo è un movimento odioso con cui noi cristiani non dobbiamo avere nulla a che fare [...]. No, non è lecito per i cristiani prendere parte a manifestazioni di antisemitismo. Noi riconosciamo a tutti il diritto di difendersi e di adottare misure per proteggersi da coloro che minacciano i legittimi interessi di ciascuno. Ma l'antisemitismo è inammissibile.

---

<sup>16</sup> Sta in R. De Felice, *Storia degli ebrei Italiani sotto il fascismo*, cit., p. 560. La voce secondo cui pio XI aveva una madre ebrea olandese era stata creata dalla propaganda nazista e fatta circolare in Germania a partire dal 1936.

<sup>17</sup> *L'Osservatore Romano*, 14 agosto 1938.

Spiritualmente noi siamo semiti»<sup>18</sup>. *L'Osservatore Romano* omise prudentemente queste dichiarazioni, ma Pio XI chiese esplicitamente che le sue parole venissero pubblicate subito su *La libre Belgique* di Padre Picard, e l'autorevole rivista dei gesuiti francesi *La Croix* le pubblicò a sua volta il 17 settembre. Per Mussolini, ormai determinato a dare all'Italia una legislazione razzista, diventava imperativo capire in che modo andassero intese le parole del Pio XI. Il Pontefice si stava forse preparando a condannare apertamente la legislazione che si stava preparando? Quale sarebbe stato il senso, quali i limiti di una sua opposizione? Nelle corrispondenze di questo periodo troviamo degli interessanti rapporti redatti a questo proposito da Galeazzo Ciano. Il primo è datato 10 ottobre 1938. Il Ministro degli Esteri nota: «negli ambienti Vaticani si tiene atteggiamento di riserva intorno alle deliberazioni prese dal Gran Consiglio circa la difesa della razza. Si notano alcuni lati buoni delle deliberazioni stesse, mentre non si nasconde qualche preoccupazione circa le disposizioni per il matrimonio». Ciano prosegue riferendo che in Vaticano «nella elencazione dei motivi di discriminazione per gli ebrei di cittadinanza italiana si è notato un grande spirito di monderazione e così pure per le limitazioni poste all'attività degli ebrei». Questo atteggiamento cauto e potenzialmente accomodante della Santa Sede trova però il suo limite, a suo parere, di fronte al «caso del matrimonio quando si tratta di ebrei convertiti i quali, di fronte alla Chiesa, sono cattolici come tutti gli altri, mentre la legislazione progettata continua a considerarli ebrei»<sup>19</sup>. In un altro rapporto del 13 ottobre Ciano riprende la sua analisi, forte questa volta di una conversazione diretta con Monsignor Montini: «Da Monsignor Montini, sostituto per gli Affari Ordinari alla Segreteria di Stato ho avuto conferma [...] che le maggiori per non dire uniche preoccupazioni della Santa Sede si riferiscono al caso dei matrimoni degli ebrei convertiti». Ciano non ha ormai dubbi sul fatto che il maggiore, forse unico punto autenticamente problematico per i rapporti tra

---

<sup>18</sup> *La Documentation catholique*, XX, T.39, n 855, 5 dicembre 1938.

<sup>19</sup> Sta in R. De Felice, *Storia degli ebrei Italiani sotto il fascismo*, cit., p. 561-562.

Vaticano e Stato italiano, sarà quello relativo ai matrimoni misti, e ricorda che già l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede gli aveva fatto notare «che il diritto canonico riconosce valido il matrimonio tra battezzati (canone 1012) all'infuori di qualsiasi altra considerazione»<sup>20</sup>.

In questo periodo di elaborazione della legislazione razziale non erano dunque mancate, da parte fascista, discrete ma attente ricognizioni e indagini presso il Vaticano, e realistiche valutazioni del possibile impatto che una promulgazione della legislazione razzista avrebbe avuto sui rapporti tra Stato e Chiesa. Quando infine la legislazione giunse in dirittura di arrivo, e si ebbe conferma che le tanto temute disposizioni sui matrimoni misti con molta probabilità sarebbero state approvate, Pio XI decise di intervenire direttamente e scrisse due lettere: la prima rivolta a Mussolini e una seconda rivolta al Re Vittorio Emanuele III. La prima lettera è del 4 novembre del 1938, e in essa il Pontefice fa riferimento ai precedenti negoziati segreti durante i quali la Santa Sede aveva con chiarezza saputo cosa giudicasse inaccettabile nel progetto della legislazione: «L'articolo 7 del disegno di legge che lunedì prossimo dovrà essere presentato ad approvazione del Consiglio dei Ministri viene evidentemente a ledere quel solenne patto [il Concordato]. Un tale *vulnus* può facilmente evitarsi, qualora, invece del testo del predetto articolo pronto per l'approvazione si ammetta quello che non si è mai mancato per nostro desiderio di far conoscere ai Tuoi alti collaboratori, ma che purtroppo non siamo stati consolati di vedere accettato. Te lo inviamo pertanto qui unito, nella speranza che lo vedremo accolto dalla tua saggezza con la quale già sapesti scorgere quanto sarebbe riuscito importante e proficuo al bene dell'Italia regolare l'istituto del matrimonio secondo le leggi della Religione che è pure la religione ufficiale dello Stato»<sup>21</sup>. Sconcertato e sorpreso dal gelido silenzio di Mussolini, e dalla sua mancata risposta, il giorno dopo Pio IX inviò un'altra lettera a Vittorio Emanuele III, esprimendo la sua

---

<sup>20</sup> Ivi, p. 563.

<sup>21</sup> Ivi, p. 564.

costernazione e chiedendogli di «intervenire» presso il Duce: in fondo, spiegava nella missiva, la Santa Sede stava solo chiedendo che all'articolo 7 venisse prevista la legittimità del matrimonio «nel caso in cui ambedue i contraenti, sebbene di razza diversa, professano la religione cattolica»<sup>22</sup>. Mussolini scrisse immediatamente al Re che non aveva nessuna intenzione di soddisfare la richiesta del Papa perché ne sarebbe risultata «vulnerata la legge»<sup>23</sup>. A Vittorio Emanuele non rimase che rispondere a Pio XI con una lettera, breve e imbarazzata, poco più che un cortese riscontro, in cui si assicurava che della sua lettera si sarebbe «tenuto il massimo conto ai fini di una soluzione conciliativa dei due punti di vista»<sup>24</sup>.

Il 9 novembre Padre Tacchi Venturi scrisse a Mussolini implorandolo di modificare l'articolo 7 assecondando la richiesta del Pontefice. In fondo, argumentava, i casi dei matrimoni misti «tra un coniuge ariano e uno di razza ebrea professante la religione cattolica» che la Santa Sede voleva veder riconosciuti come legittimi sarebbero stati pochissimi, «una vera goccia d'acqua in mezzo al mare» e metteva in guardia il Duce dagli effetti disastrosi ed esiziali di una violazione del Concordato così clamorosa e umiliante per la Chiesa<sup>25</sup>. Come ben noto, la legislazione razziale fu promulgata il 17 novembre 1938, a questo riguardo nella forma testardamente voluta da Mussolini: l'articolo I vietava il matrimonio tra cittadini italiani «di razza ariana con persona appartenente ad alta razza» e dichiarava nullo «il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto», mentre l'articolo 6 vietava la trascrizione sui registri dello stato civile qualunque matrimonio celebrato in violazione dell'articolo I, includendovi i matrimoni celebrati con battezzati considerati di razza ebraica

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 564-565.

<sup>23</sup> Ivi, p. 565.

<sup>24</sup> Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (GU. N. 264 del 19-11-1938).

<sup>25</sup> Lettera di Padre Tacchi Venturi a Mussolini del 9 novembre 1938. Sta in R. De Felice, *Storia degli ebrei Italiani sotto il fascismo*, cit., p. 566.

dalla nuova legislazione. L'articolo 8 era a questo proposito chiarissimo: « a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e uno di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre»<sup>26</sup>. Nel periodo in cui venivano elaborate le leggi razziali in Italia, il Parlamento ungherese, cedendo alla pressione della destra e dei movimenti fascisti, che avevano giudicato da subito assolutamente insufficiente la legge XV/1938 aveva messo in cantiere una nuova legge che venne approvata il 5 maggio 1939. La nuova legge era frutto di un faticoso compromesso tra le componenti antisemite più radicali della società ungherese e quelle più ancorate ad un approccio tradizionalista. Il *numerus clausus* per gli ebrei veniva portato dal 20 per cento della precedente legge al 6 per cento, estendendo il provvedimento a molti settori lavorativi. Cosa molto importante, la legge del 1939 colmava una lacuna della XV/1938 che non dava alcuna definizione stringente e chiara su chi dovesse essere considerato ebreo: all'articolo I, infatti, definiva ebreo colui che al momento della promulgazione della legge A) apparteneva alla confessione israelita B) aveva un genitore appartenente alla confessione israelita C) aveva due nonni appartenenti alla confessione israelita. L'espressione "razza ebraica" veniva deliberatamente evitata, e venivano previste lunghe e complicate esenzioni per coloro che fossero "buoni ungheresi". Sacerdoti, membri del clero, decorati al valore, vedove o orfani di caduti in guerra, campioni sportivi etc. La legge, inoltre, consentiva di considerare non ebrei coloro che avessero genitori o nonni di stirpe israelitica che si fossero convertiti ad una confessione cristiana. Anche questa legge venne approvata dai rappresentanti delle chiese al

---

<sup>26</sup>Raccolta Nazionale delle leggi: [legge n. 4/1939], *A zsidók köléti és gazdasági térfoglalásának korlátozàsàròl* (Sulla limitazione dell'espansione economica e sociale degli ebrei). V. R. Taradel-B. Raggi, *La segregazione amichevole. La Civiltà Cattolica e la questione ebraica 1850-1945*, Roma, Editori Riuniti, 2000, pp. 141-142.

Parlamento ungherese, e dalla Santa Sede non giunse alcun segnale di dissenso o di particolare preoccupazione<sup>27</sup>. Nel frattempo, Padre LaFarge aveva completato la sua fatica, e la bozza dell'*Humani Generis Unitas* arrivò a Pio XI, ormai gravemente ammalato, il 21 gennaio 1939. Secondo LaFarge il testo era stato redatto seguendo le indicazioni, fornite in grandi linee dello stesso Pio XI. Il Pontefice morì poche settimane dopo, ma la progettata enciclica rimane una preziosa testimonianza di un travagliato percorso interrotto. È infatti chiaro che Pio XI, pur rimanendo ancorato alla tradizionale posizione della Chiesa, secondo cui era in linea di principio lecito ad uno Stato emanare leggi d'eccezione e discriminatorie contro gli ebrei, qualora essi minacciassero il bene comune, aveva cominciato ad avvertire un sempre maggiore disagio, una crescente angoscia riguardo ad una situazione che prima in Germania, poi in Italia e in altri paesi europei minacciava di saldare in un tutto compatto e coerente razzismo, nazionalismo e antisemitismo.

La progettata enciclica mostra quindi tutta la difficoltà e tutte le tensioni irrisolte che il tentativo di spezzare l'*impasse* dottrinale e politico in cui il Pontefice si vedeva costretto implicava. La sezione in cui queste contraddizioni irrisolte sono patenti è infatti il Capitolo V (paragrafi 131-152) della II Parte dell'enciclica. Il testo oscilla continuamente, infatti, tra la difesa della tradizionale teologica e della politica ecclesiastica nei confronti degli ebrei, contro i quali vengono riprese e reiterate le vecchie accuse di materialismo, accecamento religioso e morale, pericolosità religiosa, culturale e politica per il cristianesimo, e la denuncia e la condanna dell'antisemitismo e delle persecuzioni antiebraiche. Il testo mostra anche dei paurosi ondeggiamenti tra considerazioni eminentemente

---

<sup>27</sup> V. R. Taradel-B. Raggi, *La segregazione amichevole. La Civiltà Cattolica e la questione ebraica 1850-1945*, cit., pp. 129-145. Cfr. P.A. Hanebrink, *In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism and Antisemitism, 1890-1944*, cit. pp. 154-180.

teologiche e analisi di tipico storico-sociale<sup>28</sup>. Alcuni storici vedono nella bozza dell'*Humani Generis Unitas* la prova evidente di una vera e propria svolta nel pensiero e nell'azione di Pio XI riguardo all'antisemitismo. Più che di svolta vera e propria, a mio avviso si può parlare di una fase fluida e dinamica in cui l'ormai anziano e malato Pontefice stava cercando di elaborare, senza pienamente riuscirvi, un mutamento di paradigma dottrinale nei confronti dell'ebraismo e dell'antisemitismo che si sarebbe realizzato solo molti anni dopo con il Concilio Vaticano II. Che in questo tentativo Papa Ratti fosse in parte isolato e osteggiato all'interno della Curia e in ambienti della stessa *Societas Iesu* può considerarsi un dato storicamente acquisito<sup>29</sup>. Il suo successore, Pio XII, avrebbe rinviato *sine die* iniziative di simile incerta e rischiosa portata, cristallizzando la politica della Santa Sede nei confronti delle legislazioni razziali emanate nel periodo bellico nella forma ereditata dal suo predecessore, e congelando ogni sua possibile trasformazione.

Dopo la morte di Pio XI, l'analisi della politica della Santa Sede durante il pontificato di Pio XII, in merito alle legislazioni antisemite varate dopo l'inizio della Seconda guerra mondiale è resa particolarmente complessa da una serie di fattori quali il diverso tipo di sovranità e autonomia dei paesi che le posero in atto, le contingenze diplomatiche e politiche di ogni singola area, e soprattutto dall'inizio dello sterminio degli ebrei d'Europa avviato nel 1941 con l'invasione dell'Unione Sovietica. Un quadro relativamente chiaro e coerente sembra nondimeno emergere dall'analisi comparativa dei casi della Francia di Vichy, della Croazia, della Slovacchia, dell'Ungheria e dell'Italia. La Francia di Vichy fu il primo paese a emanare una legislazione antiebraica dopo l'inizio della guerra; il primo *Statut des Juifs* fu promulgato il 3 ottobre 1940. Alcuni mesi prima

---

<sup>28</sup> Per questa parte del testo dell'enciclica v. G. Passelecq-B. Suchecky, *L'enciclica nascosta di Pio XI. Un'occasione mancata della Chiesa nei confronti dell'antisemitismo*, cit., pp. 238-251.

<sup>29</sup> V. G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 308-324.

l'assemblea dei vescovi di Francia, riunitasi a Lione il 31 agosto aveva già deciso quale linea seguire: «Gravi disposizioni verranno senza dubbio assunte prossimamente contro gli ebrei. [...] l'esistenza di una comunità ebraica internazionale, alla quale gli ebrei di tutte le nazioni appartengono e che fa sì che essi non siano degli stranieri ordinari, accolti in un paese, ma della gente inassimilata può obbligare uno Stato a prendere misure di protezione in nome del bene comune». Il documento si concludeva definendo come «legittimo» il «predisporre, da parte di uno Stato, uno statuto legale particolare per gli ebrei (come il papato aveva fatto a Roma)»<sup>30</sup>. Lo *Statut des Juifs* del 3 ottobre 1940 individuava con criteri razziali chi dovesse essere considerato ebreo, ma non conteneva alcuna disposizione riguardante i matrimoni misti, cosa che rassicurò non poco l'episcopato francese, che aveva peraltro già dato il suo *nihil obstat* di massima ad una legislazione antiebraica<sup>31</sup>.

Nel corso dello stesso mese Léon Bérard, l'ambasciatore della Francia di Vichy presso la Santa Sede, inviò al maresciallo Pétain un articolato rapporto in cui valutava il tipo di reazioni che ci si potevano attendere dal Vaticano riguardo alla legislazione antiebraica che sarebbe stata emanata il 2 giugno del 1941. La premessa storico-critica al rapporto, preparata forse da Padre Gillet, notava innanzitutto che, sebbene la Chiesa avesse condannato in modo chiaro e netto il razzismo di matrice biologistica, questa condanna non si estendeva necessariamente a «ogni misura particolare presa dall'uno o dall'altro Stato contro quella che si chiama la razza ebraica». Bérard mostra di avere ben presente il contrasto sorto tra Pio XI e Mussolini sulla questione dei matrimoni

---

<sup>30</sup> F. Delpech, *L'episcopat et les juifs d'après les process-verbaux del l'Assemblée des cardinaux et archevêques*. Documents. Sta in X. De Montclos, M. Luirand, F. Delpech, P. Bolle, *Eglises et Chrétiens dans la IIe guerre mondiale. La France*. Lyon, 1982, p.283.

<sup>31</sup> V. R.H. Weisberg, *Vichy Law and the Holocaust in France*, New York, NY, New York University Press, 1996, pp. 37-40. La legge stabiliva che era da considerarsi ebreo colui che aveva tre nonni appartenenti alla razza ebraica, o colui che aveva due nonni ebrei se il coniuge era ebreo.

misti, e si affretta a rassicurare Pétain: «Noi non abbiamo da temere contrasti del genere, dal momento che la legge sugli ebrei non presenta nessuna disposizione comparabile a quella che è stata causa delle difficoltà sorte tra l'autorità pontificia e il governo italiano»<sup>32</sup>. Nel rapporto Bérard spiega anche quanto gli è stato comunicato in *camera caritatis* da quella che definisce «una fonte autorizzata del Vaticano»: a patto che la legislazione non contenga disposizioni concernenti il matrimonio «non ci sarà mossa alcuna protesta per lo statuto degli ebrei»<sup>33</sup>. Non venivano previste eccezioni per i battezzati, ma la legge non vietava in nessun modo i matrimoni misti. Per quanto odiose e comprensive fossere le discriminazioni cui venivano assoggettati gli ebrei nella Francia di Vichy, non era vietato, né considerato nullo un matrimonio celebrato tra dei cattolici che la legge identificava come di razza ebraica.

Alcuni mesi prima della promulgazione del secondo *Statut des Juifs* di Vichy, la Croazia, sotto la guida di Ante Pavelic, aveva anch'essa emanato la propria legislazione antisemita, che fu promulgata il 30 aprile 1941. La legge sulla cittadinanza, fortemente voluta dal *Poglavnik* stabiliva: «Una persona di origine ariana è una persona che discende da due avi che sono membri della comunità razziale europea, o che discendano da avi della detta comunità al di fuori dell'Europa». La legge specificava poi: «persone che discendono da tre avi di secondo grado (nonni) che siano di razza ebraica sono considerate ebree [...]»<sup>34</sup>. La legge stabiliva che erano da considerarsi ebrei, a parte casi speciali da valutarsi singolarmente, anche individui che avessero «due nonni ebrei». L'unico punto della legislazione che sollevò proteste da parte cattolica fu il seguente: «a ebrei e non ariani è vietato unirsi in matrimonio con persone di discendenza ariana»; anche perché la legge sulle conversioni religiose promulgata il 6 maggio

---

<sup>32</sup> Cit. in G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, cit., p. 392.

<sup>33</sup> Ivi, p. 393.

<sup>34</sup> *Narodne Novine*, n. 16, Zagreb, 30 aprile 1941.

dello stesso anno vietava di considerare ariani individui che si fossero convertiti al cattolicesimo<sup>35</sup>. In questo senso la legislazione croata assomigliava a quella italiana promulgata nel 1938. L'arcivescovo Stepinac, già il 23 aprile 1941, aveva espresso il suo parere: pur non opponendosi ad una legislazione antiebraica, temeva che essa avrebbe colpito anche persone convertite al cattolicesimo. Il 30 maggio 1941 Stepinac, che pure aveva plaudito alla nascita dello Stato croato e avrebbe continuato a sostenerlo attivamente sino alla sua caduta, scrisse al Ministro Artukovič chiedendo che «i cristiani non ariani, in particolare i cattolici» venissero distinti «dai non ariani di religione ebraica»<sup>36</sup>. Non operare questa distinzione, osservava, avrebbe messo fuorilegge matrimoni che la Chiesa considerava perfettamente legittimi: «confondere non ariani che non sono cristiani con non ariani cattolici danneggia seriamente l'autorità della Chiesa a beneficio di quelle ideologie, ad esempio il comunismo, contro cui sta combattendo lo Stato»<sup>37</sup>. Stepinac chiedeva anche di modificare la legge al fine di assicurare il riconoscimento dei matrimoni misti: «se questi matrimoni sono stati propriamente celebrati dalla Chiesa cattolica, in quanto rappresentante della Chiesa cattolica, in virtù del mio sacro dovere, devo qui levare la mia voce, e oppormi fermamente all'interferenza dello Stato nella materia di matrimoni legittimi, che non possono essere infranti, a prescindere dall'origine razziale dei coniugi»<sup>38</sup>. A questo sforzo negoziale si unì anche l'inviato del papa in Croazia, Ramiro Marcone che chiese assieme a Stepinac un'udienza al primo ministro

---

<sup>35</sup> Ibidem.

<sup>36</sup> Cit. in M. Bulajić, *Jasenovac. Jewish-Serbian Holocaust. The Role of the Vatican in Nazi-Ustasha Croatia, 1941-1945*, Beograd, Fund for Genocide Research Stručna Knjiga, 2002, p. 320.

<sup>37</sup> Ivi, p. 319.

<sup>38</sup> Ibidem.

croato Nikola Mandič, che però respinse le pressanti richieste di emendamento della legge.<sup>39</sup>

Una preziosa cartina di tornasole che mostra una sostanziale coerenza, nella politica della Santa Sede e dei diversi episcopati nazionali rispetto alle legislazioni antisemite varate nel periodo bellico, è fornito dall'evoluzione della situazione in Ungheria. Nel corso del 1940 e del 1941 il Primo ministro Teleki aveva subito pesanti e continue pressioni da parte di Berlino e delle Croci Frecciate perché si trasformasse in senso decisamente razziale la legislazione ungherese. La nuova legge (XV/1941) «per la protezione della purezza razziale della nazione ungherese» era esemplata sul modello delle leggi di Norimberga del 1935 e definiva come ebreo a tutti gli effetti chi avesse due o più nonni ebrei a prescindere dalla sua o loro confessione religiosa. L'unica eccezione era prevista per una persona che fosse cristiana e i cui genitori fossero entrambi cristiani *dalla nascita*<sup>40</sup>. Uno scenario del genere poteva darsi solo se i nonni, nati all'interno della comunità israelita, si fossero convertiti al cattolicesimo, o all'ortodossia, o al protestantesimo prima di avere una prole. La legge vietava tassativamente i matrimoni tra cittadini ungheresi e cittadini "ebrei" e dichiarava nulli e illegali matrimoni celebrati tra cristiani di cui uno o entrambi coniugi ricadessero nella definizione di ebreo stabilita dalla legge. Il primate d'Ungheria Justinian Serédi protestò aspramente contro una simile legislazione in un lungo discorso alla Camera Alta del parlamento: «Il progetto istituisce tre impedimenti del matrimonio: quello della tubercolosi e delle malattie veneree contagiose e quello dell'origine ebraica. Essi riguardano il matrimonio civile, ma indirettamente rendono impossibile anche il matrimonio celebrato dal sacerdote secondo il sacramento ecclesiastico. Il sacramento del matrimonio appartiene integralmente

---

<sup>39</sup> Per il rapporto di Marcone sulla trattativa del 13 marzo 1943 v. *Actes et Documents du Saint Siege relatif a la seconde guerre mondiale*, Roma, Libreria editrice Vaticana, 1967-1975, n. 98, p. 187.

<sup>40</sup> V. P.A. Hanebrink, *In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism and Antisemitism, 1890-1944*, cit., pp. 164-170.

alle attribuzioni della Chiesa che non ha mai riconosciuto il diritto dello Stato di ingerirsi in esso. Ogni individuo per cui non sussiste un impedimento di matrimonio derivante dal diritto divino o ecclesiastico, ha il diritto di contrarre un matrimonio. I membri della Chiesa non possono rifiutarsi di amministrare loro il sacramento»<sup>41</sup>. I rappresentanti cattolici e protestanti delle Chiese in Ungheria votarono compattamente contro la nuova legge, che passò con 65 voti contro 53. Infine, a completare questo quadro, occorre menzionare brevemente il lungo, complesso e spesso cervellotico *Codex Judaicum* del 9 settembre 1941 promulgato in Slovacchia. I criteri di classificazione erano, ancora una volta, razziali ed esemplati sulle leggi di Norimberga. Anche in questo caso, malgrado l'estremo imbarazzo e disagio della Santa Sede di fronte al governo collaborazionista guidato da Monsignor Josef Tiso, come asciuttamente rilevato da Giovanni Miccoli, «gli interventi dei vescovi si attestarono sostanzialmente su una linea di difesa degli ebrei cattolici, non senza pesanti concessioni [...] alle ragioni che ispiravano la discriminazione e la persecuzione degli ebrei, non senza pesanti concessioni, soprattutto da parte di alcuni, alle ragioni che ispiravano la discriminazione e la persecuzione degli ebrei»<sup>42</sup>. Le preoccupazioni di Maglione riguardavano «soprattutto circa l'atteggiamento degli Ecc. Vescovi slovacchi per salvaguardare i diritti della gioventù cattolica, sia pure di stirpe "non-ariana", ad una educazione conforme alla loro fede»<sup>43</sup>. I vescovi slovacchi si limitarono infatti a chiedere a Tiso di esentare dalle disposizioni del *Codex Judaicum* coloro che, anche se di origine ebraica, appartenevano alla Chiesa cattolica. La Santa Sede, in una nota del 12 novembre 1941 espresse poi a Tiso il proprio rammarico

---

<sup>41</sup> Cit. in R. Taradel-B. Raggi, *La segregazione amichevole. La Civiltà Cattolica e la questione ebraica 1850-1945*, cit., p. 143. Il testo integrale del discorso in traduzione italiana sta in «Rassegna d'Ungheria», anno 1, n. 7, settembre 1941.

<sup>42</sup> V. G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, p. 363.

<sup>43</sup> *Actes et Documents du Saint Siege relatif a la seconde guerre mondiale*, cit., vol. VI, n. 3, p. 410.

e dolore nel constatare che la legislazione razziale adottata conteneva «vari provvedimenti in aperto contrasto con i principî cattolici»<sup>44</sup>.

In Italia la partita tra Santa Sede e Stato italiano sulla questione dei matrimoni misti e sulla definizione operativa di chi dovesse essere considerato ebreo era tutt'altro che chiusa, e si sarebbe svolta lungo due direttrici fondamentali: quella, altamente teorica e accademica di un chiarimento e ridefinizione del concetto di razza e quella, eminentemente pratica e operativa di una modifica della legislazione del 1938. I due livelli sono strettamente correlati, ed è possibile esporre la loro iterazione in modo succinto. Nel 1939 Padre Messineo, sulla *Civiltà Cattolica*, in un lungo articolo intitolato *Alla ricerca di una soluzione*, notava che la questione del razzismo e delle leggi razziali poneva problemi di tre ordini. Il primo problema, scriveva, era di ordine squisitamente scientifico, un ordine in cui la Chiesa intendeva lasciare agli scienziati piena libertà d'indagine e di discussione; il secondo problema era di ordine scientifico, che per la Chiesa si risolveva nel fatto che se le leggi razziali erano effettivamente utili al bene comune potevano essere accettate; il terzo problema era di ordine religioso, perché la legislazione razzista pone, per sua stessa natura, questioni di natura mista, al crocevia tra religione e altri ambiti. Per questo, scriveva Messineo, la Chiesa rivendica a sé il diritto, il dovere di discutere, intervenire, valutare, verificare e far sentire la propria sulla questione<sup>45</sup>. Nel 1940 Giacomo Acerbo pubblicò *I fondamenti della dottrina fascista della razza* in cui il concetto di razza biologicamente inteso veniva depotenziato, ponendolo in correlazione con altri fattori, di tipo culturale, ambientale e storico. Fu proprio padre Antonio Messineo che recensì entusiasticamente il testo sull'organo ufficioso della Santa Sede. Alla luce dei chiarimenti di Acerbo, proclamava Messineo, «la politica della razza del fascismo» si rivelava finalmente «ispirata» da un concetto di razza

---

<sup>44</sup> Ivi, vol. VIII, n.153, p. 284.

<sup>45</sup> A. Messineo, *Alla ricerca di una soluzione. Chiarimenti e distinzioni*, «Civiltà Cattolica», 1939, vol. I. p. 203-205.

«integrale, il quale [...] considera in modo prevalente i valori culturali e spirituali della nazione e questi si prefigge di preservare e potenziare [...]. Siamo così di fronte ad un concetto di razza che anche il piú meticoloso assertore dei valori spirituali e trascendenti potrà accettare senza riserve»<sup>46</sup>. Riconoscimento di non poco rilievo, e segnale molto chiaro lanciato al Governo italiano. Dell'aspetto pratico e legislativo della questione si stava intanto occupando Tacchi Venturi. In una lettera del 22 maggio 1940 il Direttore della Demorazza, Antonio le Pera, lo descriveva intento a preparare «opportuni emendamenti a questa parte della legge al fine di stabilire che i figli nati da un ebreo e un'ariana o viceversa, se sono cristiani vengano tutti dichiarati ariani senza alcun riguardo al tempo nel quale fu loro amministrato il battesimo»<sup>47</sup>. Nell'agosto 1940 la Direzione Generale della Demografia e Razza consegnò a Mussolini un rapporto riservato sulla «situazione degli ebrei dopo oltre un anno di applicazione delle leggi razziali», con proposte di nuovi provvedimenti correttivi: «Recentemente la Santa Sede ha prospettato la dolorosa situazione di molte famiglie nelle quali, pur essendo il coniuge ebreo da molti anni convertito al cristianesimo con tutto il resto della famiglia cristiana, la perdita dell'impiego o del posto di lavoro del capo famiglia ha determinato la piú assoluta miseria». Il rapporto notava poi che le famiglie miste di questo tipo erano 6820, di cui 3400 «hanno dato ai figli educazione cristiana e cattolica». Al fine di risolvere il contenzioso con la Santa Sede e meglio gestire una situazione complessa, il rapporto, recependo le indicazioni di Tacchi Venturi, proponeva la «parificazione giuridica degli ebrei che per matrimonio con ariani, per educazione cristiana della prole, per conversione religiosa e per attività politica consone alle direttive del Regime etc.

---

<sup>46</sup> A. Messineo, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, «Civiltà Cattolica», 1940, vol. III, p. 218.

<sup>47</sup> Cit. in G. Sale, *Progetti di riforma della legge fascista sulla purezza della razza*, «Civiltà Cattolica», 2009, vol. III, p. 227

offrono garanzia sufficiente di svolgere senza pericolo la loro attività»<sup>48</sup>. Il rapporto si concludeva notando che con la sanatoria della situazione di circa 9000 ebrei convertiti, unitamente all'«eliminazione assoluta di tutti gli altri ebrei dalla Nazione» (*id est* con l'espulsione di tutti i rimanenti ebrei, sia stranieri sia italiani distribuita in un periodo di cinque anni) si sarebbe potuta «avere nel 1945 la risoluzione definitiva della questione ebraica»<sup>49</sup>. Alcuni mesi dopo, il 25 maggio 1941 Tacchi Venturi scrisse alla Segreteria di Stato una lettera in cui non faceva mistero del proprio ottimismo: «Colgo questa occasione per parteciparle la molto lieta notizia della prossima presentazione del decreto legge che accorderà l'arianità alle famiglie miste e provvede anche per quegli ebrei che hanno abbracciato la religione cattolica e non potrebbero essere discriminati secondo la vigente legge; siano essi in stato matrimoniale o no»<sup>50</sup>. Quella che Renzo De Felice ironicamente definì l'idea di una *soluzione finale all'italiana* rimase sul tavolo di Mussolini per parecchio tempo. La discussione e la messa in opera del progetto furono prima rinviate nel luglio del 1941 e successivamente, dopo esitazioni ed incertezze, definitivamente abbandonate agli inizi del 1942. Gli sforzi da parte della Santa Sede per risolvere e sanare la crisi apertasi con le leggi razziali del 1938 non si erano però esauriti. A testimonianza dell'acuto interesse per la problematica di tipo teorico stanno infatti una serie di articoli apparsi sulla *Civiltà Cattolica* tra 19 dicembre 1942 e il 15 marzo 1943, scritti da Padre Barbera e interamente dedicati alla positiva valutazione e calda ricezione del *Trattato di Biotipologia umana* di Nicola Pende, lo scienziato le cui tesi ormai

---

<sup>48</sup> Il testo integrale della relazione sta in R. De Felice, *Storia degli ebrei Italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 584-588. Per i passi citati v. p. 587.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> Cit, in G. Sale, *Progetti di riforma della legge fascista sulla purezza della razza*, cit., p. 232.

incarnavano ed esprimevano, in correlazione con la dottrina elaborata da Giacomo Acerbo, la linea ufficiale del Regime sulla questione della razza<sup>51</sup>.

Barbera giudica la dottrina di Pende, come «obiettiva», «scientificamente accertata» e risolvendosi in «equilibrato concetto di razza». Alle teorie e alle applicazioni potenziali delle teorie di Pende, scrive Barbera «non può negarsi originalità e genialità» ed esse risultano «sostanzialmente concordi» con la «retta filosofia» e con la «dottrina cattolica» sotto il punto di vista «religioso, morale e pedagogico»<sup>52</sup>. Ancora una volta, un riconoscimento non da poco, per un testo in cui l'autore definiva la nazione italiana, forgiata dalla romanità, come «un'unità che oggi si avvia rapidamente, mercé la politica unificatrice e biologica-spirituale possente del regime mussoliniano, alla sua vetta ideale, al perfetto ed armonico nazionalismo biologico»<sup>53</sup>.

La caduta di Mussolini, l'avvento del governo Badoglio, la Shoah in pieno svolgimento non sembrano aver impresso alla linea sin qui seguita dalla Santa Sede nei confronti delle leggi razziali particolari torsioni o mutamenti: il 24 agosto 1943 Tacchi Venturi scrisse a Maglione riferendo sulla conduzione delle trattative in atto con il governo Badoglio sulle leggi razziali: «Ho ricevuto la sua venerata del 27 c.m corrente mese, e con essa l'esposto del sig. X sulla situazione dei cittadini considerati di razza ebraica in generale e le famiglie miste in particolare. La ringrazio per avermelo comunicato poiché il conoscerlo conoscerlo se ha potuto essermi utile per l'ufficio che fui autorizzato a compiere, torna bene a proposito per conoscere di ciò che si desidera e si vorrebbe attuato dagli israeliti d'Italia, vale a dire il perfetto ritorno alla legislazione introdotta dai

---

<sup>51</sup> Per un'analisi dettagliata dell'argomento v. R. Taradel-B. Raggi, *La segregazione amichevole. La Civiltà Cattolica e la questione ebraica 1850-1945*, cit., pp. 98-123.

<sup>52</sup> M. Barbera, *Biotipologia, orientamento professionale ed eugenica*, «Civiltà Cattolica», 1943, vol. II, p. 233.

<sup>53</sup> N. Pende, *Trattato di biotipologia umana: individuale e sociale, con applicazioni alla medicina preventiva, alla clinica, alla politica biologica, alla sociologia*, Milano, Vallardi, 1939, p. 579.

regimi liberali rimasta in vigore fino al novembre 1938. Nel trattare la cosa con sua Eminenza, il Ministro per l'Interno, mi limitai, come dovevo, ai soli tre punti precisati nel foglio di vostra eminenza del 18 agosto n° 5077/43 guardandomi bene, dal pure accennare alla totale abrogazione di una legge la quale secondo i principi della tradizione della chiesa cattolica ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma»<sup>54</sup>.

Questa lettera rappresenta in un certo senso il suggello del periodo e dell'argomento che si è preso in esame. Se si guarda all'insieme degli interventi e agli atti espressi sia dalla Santa Sede sia dagli episcopati e dei primatei dei paesi in cui vennero promulgate e poste in atto legislazioni antisemite e razziali dal 1933 e il 1943 emerge un quadro certamente complesso, ma in cui possono essere individuati due elementi costanti, tra loro apparentemente contraddittori ma in realtà intimamente correlativi. Da una parte nette, esplicite, retterate e chiarissime condanne del razzismo biologico e dell'antisemitismo a sfondo e ispirazione razzista e nazista, ma dall'altra tolleranza, sconfinante nell'acquiescenza o nell'accettazione del principio secondo cui uno stato può discriminare, in base ad una legislazione speciale un gruppo dei propri cittadini se identificati in base a criteri di tipo etnico-religioso in vista del bene comune. Da questi due elementi, tra loro in costante tensione dinamica, scaturì la tenace e ostinata difesa delle prerogative della Chiesa e della sua missione religiosa e pastorale, una difesa che si dispiegò in particolare attorno ai due sacramenti direttamente minacciati dalle dottrine e dalle legislazioni razziste, ovvero battesimo e matrimonio. Nel suo recente libro *The Catholic Church and the Holocaust 1930-1965*, Michael Phayer ha così riassunto le sue conclusioni sul "silenzio" di Pio XII: «È corretto parlare del silenzio di Pio XII? Sì, se intendiamo dire che che il Papa non fece udire la sua voce in modo inequivocabile contro l'assassinio degli ebrei. No, se intendiamo dire che il Papa mancò di usare le

---

<sup>54</sup> Per il testo integrale della lettera v. R. Taradel-B. Raggi, *La segregazione amichevole. La Civiltà Cattolica e la questione ebraica 1850-1945*, cit., p. 151.

risorse del Vaticano (*the Vatican's offices*) per contribuire a soccorrere gli ebrei»<sup>55</sup>. Al termine di questo *excursus* Possiamo rispondere in modo analogo ad un'altra domanda: La Santa Sede si oppose alle leggi antisemite in Europa? Sì, se intendiamo dire che la Santa Sede si oppose al razzismo di tipo biologico e ai provvedimenti legislativi che direttamente vi si ispiravano. No, se intendiamo dire che la Santa Sede si oppose al principio e alla prassi secondo cui era lecito e forse auspicabile discriminare gli ebrei d'Europa, se identificati e definiti in base criteri etnici e confessionali, in vista del bene comune. Quello che manca, e che invano storici e apologeti hanno senza successo cercato tra gli atti, i documenti, le dichiarazioni e le note diplomatiche della Santa Sede nel decennio che va dal 1933 al 1943 è un *atto* che forse non esiste: ovvero un testo che mostri in modo inequivocabile e probante che la Santa Sede, in questo periodo drammatico, maturò ed espresse in modo aperto e inequivocabile l'idea secondo cui non è lecito né legittimo ad una entità statale o politica discriminare la propria popolazione su base non solamente o semplicemente razziale, ma anche etnica e religiosa, e che l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è un valore assoluto che deve prescindere da qualunque considerazione, religiosa, etnica, nazionale o razziale che sia. Ciò che la documentazione e le vicende che si sono analizzate rivelano è proprio l'opposto, ovvero l'incapacità della Santa Sede, in questo tragico periodo della storia europea, di liberarsi ed emanciparsi di elementi, precisi e storicamente determinati, del proprio rettaggio dottrinale e ideologico: non solo del proprio radicato e vetusto sistema di pregiudizi antiebraici teologicamente e politicamente argomentati, ma anche - e forse soprattutto - della sua dichiarata e aperta ostilità contro liberalismo e società aperta, aventi entrambi alla propria base il principio secondo cui *les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit*.

---

<sup>55</sup> M. Phayer, *The Catholic Church and the Holocaust, 1930-1965*, Bloomington IN, Indiana University Press, 2000, p. xv

Questo testo può essere scaricato, stampato e citato per scopi di ricerca e accademici. Questo testo non può essere riprodotto o pubblicato nella sua interezza, su carta o sul world wide web per scopi commerciali senza l'assenso e il permesso scritto dell'autore e/o dell'editore.

This text may be downloaded, printed and quoted for scholarly and academic purposes. This text cannot be reproduced or published in its entirety, either on paper or on the World Wide Web, for commercial purposes, without the written consent and permission of the author and/or the publisher.

**Copyright © 2008-2009**

**Ruggero Taradel**

**All rights reserved.**

Contact: [taradel@u.washington.edu](mailto:taradel@u.washington.edu)

